



Istanza dell'atleta Franco Tamara Patrizia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Asem Volley Bari (15.073.0250)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'atleta istante e per il sodalizio l'avv. Manuela Magistro,

OSSERVA

Con istanza del 27.10.2016 pervenuta a questa Commissione, l'atleta Franco Tamara Patrizia chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa per le motivazioni già espresse e per i profili già contestati alla società con l'atto di costituzione in moora del 10.10.2016 e la comunicazione del 22.10.2016.

La società si costituiva in giudizio contestando in rito e nel merito le deduzioni dell'atleta che riconfermava integralmente, in sede di discussione orale, ribadendo altresì la linea difensiva già proposta in memoria.

Le eccezioni preliminari del sodalizio costituito, con memoria del 04.11.2016, sono da rigettare.

Infatti, l'istanza alla Commissione è stata inviata il 28.10.2016 completa della ricevuta di pagamento della tassa nonché della documentazione integrativa dalla quale si desume l'integrale motivazione della istanza e già a conoscenza del sodalizio.

Peraltro, in sede di discussione orale, il sodalizio ha accettato il contraddittorio in relazione alla istanza datata 27.10.2016, riproponendo anche nei confronti di quest'ultima oralmente tutte le eccezioni e difese già riportate nella memoria difensiva dimostrando di aver piena contezza dei profili di contestazione proposti dall'atleta nell'istanza come dei precedenti atti integrativi allegati allo stesso.

Inoltre, in relazione alla istanza introduttiva, deve notarsi il regolare versamento della tassa e come dalla stessa emerge la volontà di adire la Commissione Tesseramento, formalmente destinataria della stessa.

In merito all'eccezione secondo cui *“l'istante deve inviare in copia al sodalizio qualsivoglia documentazione inviata alla Commissione adita”* la stessa risulta infondata in quanto, da un lato, il



secondo comma dell'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale prevede tale obbligo solo nei confronti dell'istanza rivolta alla Commissione e, dall'altro, perché, nel caso di specie, all'istanza risulta allegata la corrispondenza intercorsa col sodalizio di cui lo stesso è a conoscenza e rispetto a cui ha sollevato eccezioni nella memoria del 4.11.2016, accettando il contraddittorio in quella sede e confermando l'accettazione dello stesso anche in sede di discussione orale.

Quanto alla prova del pagamento della tassa, la ricevuta di pagamento della stessa costituisce condizione di procedibilità dell'istanza la cui verifica di esistenza rientra nell'esclusiva competenza della Commissione ma, comunque, il sodalizio l'ha anche ricevuto con raccomandata del 27.10.2016.

Peraltro, la acquisita conoscenza di tutto il materiale istruttorio, su cui il sodalizio resistente ha articolato puntuali difese scritte e orali, esclude possa configurarsi una violazione del diritto di difesa.

Inoltre, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di pretesa violazione del primo comma dell'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale che circoscrive l'onere della contestualità di invio e della completezza della documentazione all'esistenza di "*eventuali associati o tesserati contro interessati*", quali non può certamente ritenersi il sodalizio necessariamente resistente.

In merito alla eccezione relativa alla mancata richiesta da parte dell'atleta dello "*scioglimento coattivo del vincolo*" nella comunicazione datata 22.10.2016, deve osservarsi che la volontà dell'esercizio di tale diritto riconosciuto dall'ordinamento sportivo è contenuta in modo inequivoco e simmetrico sia nell'atto di costituzione in mora che nelle istanze datate 27.10.2016 rivolte al sodalizio ed alla Commissione.

Entrando nel merito dell'istanza, non si ravvisano profili che possano legittimare l'interruzione definitiva del vincolo con addebito alla società in quanto l'atleta, all'atto del rinnovo del tesseramento, risultava aver effettuato regolarmente la visita medica.

Mentre, per quanto attiene la mancata convocazione, dalla discussione orale è emerso che l'atleta era a conoscenza delle date di inizio dell'avvio delle attività di preparazione alla stagione sportiva 2016-17.

Tuttavia, la domanda va accolta ai sensi dell'art. 35 del R.A.T. co. 1 e 4 in quanto per espressa dichiarazione dell'atleta la stessa ha affermato di non voler accettare l'invito della società a disputare il campionato di B2 come quarta banda o quello di Prima divisione nel ruolo di libero, preferendo rinunciare all'attività agonistica.

Non essendo, quindi, attribuibile quanto sopra a responsabilità del sodalizio, si accoglie la richiesta di indennizzo peraltro anche dallo stesso formulata, sia pur in via subordinata, in quanto risulta evidente che l'atleta non può continuare a svolgere l'attività della pallavolo presso detto sodalizio e che qualora non si provvedesse a concedere lo svincolo l'atleta smetterebbe di giocare alla pallavolo; si ripete che sussiste, nel caso di specie, la giusta causa di cui all'art. 35 co. 1 e 4 del R.A.T. per concedere lo svincolo all'atleta non imputabile all'associato.

Tenuto conto di tale giusta causa non imputabile all'associato la Commissione determina in via equitativa in € 450,00 (quattrocentocinquanta,00) l'indennizzo dovuto dall'atleta al sodalizio.



P.Q.M.

Ritenuta sussistere la causa di scioglimento del vincolo per giusta causa non addebitabile al sodalizio A.S.D. Asem Volley Bari (15.073.0250) prevista dall'art. 35 del R.A.T., accoglie il ricorso dell'atleta Franco Tamara Patrizia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società A.S.D. Asem Volley Bari (15.073.0250) per causa non imputabile alla stessa società.

Determina in € 450,00 (quattrocentocinquanta,00) l'indennizzo che l'atleta dovrà pagare al sodalizio.

Condiziona lo svincolo all'effettivo pagamento dell'indennizzo.

Dispone, infine, l'incameramento delle tasse versate.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 10 dicembre 2016

*F.to Il VicePresidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Carlo Maione